

COMUNITA' COLLINARE DELLA SERRA

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

“Parere su salvaguardia equilibri di bilancio”

IL REVISORE DEI CONTI

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 22/02/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023/2025

Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n 6 in data 08/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025 approvato secondo lo schema di cui al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i

Dato, altresì, che ad oggi non sono state apportate altre variazioni al bilancio di previsione oltre alla presente:

Visto l'art. 193, comma 2, del Tuel che dispone l'obbligo per i Comuni di provvedere a deliberare con periodicità stabilita nel regolamento di contabilità dell'ente locale e comunque almeno una volta, entro il 31 luglio, il permanere degli equilibri generali di bilancio provvedendo, laddove necessario, ad adottare:

- a. le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui.
- b. i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194.
- c. le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Richiamato inoltre il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione “lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio.

Tenuto conto delle comunicazioni dei vari responsabili di servizio con le quali hanno riscontrato per quanto di rispettiva competenza:

- l'assenza di situazioni atte a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- l'assenza di debiti fuori bilancio;

- l'adeguatezza delle previsioni di entrata e di spesa all'andamento della gestione.

Vista in particolare la relazione predisposta dal Responsabile del servizio finanziario.

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, che risulta congruo.

Rilevato che alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario.

Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt.. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto allegato alla proposta di delibera sotto la lettera B).

Accertato inoltre che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma da 463 a 482, della legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto allegato alla proposta di delibera sotto la lettera C).

Il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Bollengo, 12 06 2023

Rag. Custodi Daniele